

Brevi note sulla libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italiano

Natalina Stamile¹

Abstract

In queste poche pagine si cercherà di illustrare, seppur brevemente il tema della libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italiano. Essa si inserisce nella più generale problematica delle libertà costituzionali. La Carta Costituzionale italiana del 1948 fa espressamente riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, ex art. 21 della Costituzione. Indubbiamente tale libertà ha subito delle evoluzioni, se non addirittura una vera e propria rivoluzione innestata da diversi fattori interni ed esterni al sistema giuridico italiano. Nel mettere in evidenza tale problematica si sono riportate in maniera critica le diverse posizioni e riflessioni dottrinali e giurisprudenziali, tralasciando volutamente la trattazione del regime della stampa e dei relativi mezzi di espressione, a cui il Costituente dedica particolare attenzione, rinviando per un maggiore approfondimento ad altra e più opportuna sede.

Abstract

In these few pages we are going to explain , even if shortly the argument of speech freedom in the Italian law. It is a part of the most general issue of Constitutional liberties. The Italian Constitution of 1948 expressly refers to freedom of expression, ex art. 21 of the Constitution. Undoubtedly, this freedom has undergone a change, if not a real revolution engaged of various internal and external factors to the Italian law system. In this contest we have been critically reported the some different positions and reflections of doctrine and case law, leaving out intentionally press system and its relative means of expressions, which the Constituent Assembly devotes particular attention resending to a more suitable place.

Índice

1. Introduzione. 2. Libertà di espressione e Costituzione. 3. Contenuto dell'articolo 21 della Costituzione. 4. Limiti della libertà di manifestazione del pensiero. 5. Conclusioni. 6. Riferimenti Bibliografici. 7. Giurisprudenza.

1. Introduzione

La tematica che in questa sede si tenterà di illustrare brevemente, è quella della libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italiano. Tale libertà si inserisce nella più generale

¹ Natalina Stamile es doctoranda en "Teoría del Derecho en el orden jurídico europeo" en la Università degli studi "Magna Graecia" de Catanzaro. Actualmente realiza una estancia investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: natalinastamile@yahoo.it

problematica delle libertà costituzionali, tanto che in dottrina non è mancato chi ha evidenziato come «*difficilmente ci si possa imbattere in un tema che consente un'analisi degli svolgimenti del nostro sistema costituzionale, in relazione agli aspetti più delicati in cui si esprime il tasso di democraticità, che esso è in grado di garantire, come quella resa possibile dall'osservazione dell'atteggiamento via via assunto dai pubblici poteri nei confronti della libertà di espressione*» (CARETTI, 2004a: 12). Infatti la libertà di espressione non solo rappresenterebbe una libertà che si aggiunge e si affianca alle altre libertà costituzionali, ma sembrerebbe che di queste essa rappresenti la premessa, ovvero il presupposto necessario. Da qui ne deriva una difficoltà oggettiva nella trattazione dell'argomento *de quo*, riguardante non solo l'aspetto formale, ovvero l'inserimento di tale libertà nel catalogo costituzionale dei diritti fondamentali, ma anche il piano della sua concreta applicazione.

Indubbiamente anche il concetto della libertà di espressione nel nostro sistema giuridico ha subito delle evoluzioni e delle evidenti influenze provenienti non solo da attenta giurisprudenza e dottrina, ma anche da altri fattori.

Lo Stato, o meglio il potere politico, che in principio assumeva un atteggiamento prettamente “*in negativo*”, nei confronti di tutto quell'insieme delle attività di comunicazione sociale, con l'andare del tempo mostra di dirigersi verso l'adozione di quegli strumenti che gli consentono “*in positivo*” di intervenire nei processi di formazione della pubblica opinione. Tale cambiamento determinerebbe una diversa dimensione della libertà di espressione, non più, o quantomeno non soltanto, una sfera privata da difendere contro le indebite interferenze pubbliche e/o private, ma anche uno strumento essenziale di raccordo tra Stato e società. Infatti, non è un caso che nonostante il crollo dei regimi autoritari, in cui predomina la visione dell'asservimento dei mezzi di comunicazioni alla politica, il principio che muove la libertà di espressione sopravvive ed ispira i nuovi assetti e le nuove esperienze democratiche. Lo Stato si troverebbe, così, a dover assumere un ruolo diverso, quello di garante di condizioni generali al fine di creare e mantenere un “*pluralismo informativo*” (CARETTI, 2004a: 14).

2. Libertà di espressione e costituzione

Prima di analizzare il complesso tema della libertà di espressione, è necessario aver presente il quadro generale della tutela di diritti fondamentali per come delineato nella Carta costituzionale del 1948. Il principio della libertà di manifestazione del pensiero è enunciato *ex art.* 21 della Costituzione, il quale recita espressamente:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Da un primo impatto risulta evidente come tale principio sia uno dei cardini del nostro ordinamento democratico. Si tratta di una opinione pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza. Efficacemente definita dalla stessa Corte Costituzionale come “*pietra angolare*” del sistema democratico (Cfr.: Corte Cost. 17 aprile 1969, n. 84). Ed ancora sempre la Corte mette in evidenza come tale libertà sia «*tra quelle che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale* (Cfr.: Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9)» e quindi «*il più alto tra i diritti primari e fondamentali sia pure, come tutti i diritti sanciti dalla Carta fondamentale, da doversi contemperare con le esigenze di una tollerabile convivenza* (cfr. Corte Cost. 8 luglio 1971, n. 168)». Così, come autorevolmente affermato da Martines, «*la democraticità di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta ed in concreto attuata ed a nulla varrebbe assicurare le altre libertà (personale, di domicilio, di riunione, di associazione, di religione, ect.) se allo stesso tempo, non si desse ai cittadini il diritto di esprimere le loro opinioni, i loro giudizi, le loro valutazioni in campo politico, culturale, religioso, economico, ect.* (MARTINES, 2007)».

Ciò sembra essere sopportato dalla scelta a favore di una costituzione c.d. rigida, ovvero di una costituzione le cui disposizioni sono dotate di una particolare forza di resistenza passiva nei confronti di tutte le altre fonti normative subcostituzionali, compresa la legge del Parlamento.

Pertanto, l'art. 21, primo comma, cit. è insuscettibile di revisione costituzionale. Ciò troverebbe una spiegazione nella volontà dei padri costituenti di affrontare il problema dei possibili abusi del legislatore, il quale ben potrebbe subire le pressioni delle diverse maggioranze politiche che si alternerebbero nel Parlamento, al fine di modificare secondo il proprio libero piacimento principi di natura fondamentale. L'adozione di una diversa forma di stato, rispetto a quella precedente all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, non poteva non avere dei riflessi sulla tutela dei diritti fondamentali. *In primis*, si noti come è mutato il catalogo delle libertà. Infatti, vengono valorizzate non solo le libertà individuali ma anche quelle collettive, basti pensare alla libertà di riunione, *ex art. 17* della Costituzione; alla libertà di associazione, *ex art. 18* della Costituzione; alla libertà di associazione sindacale, *ex art. 39* della Costituzione; alla libertà di associazione politica, *ex art. 49* della Costituzione.

La ragione di tale atteggiamento si troverebbe nella particolare sensibilità mostrata nei confronti dei valori personalistici, la cui massima espressione sarebbe data dall'introduzione dei c.d. diritti sociali. Quest'ultimi presentano una struttura e una fisionomia del tutto diversa dai diritti tradizionali. Per la loro effettiva tutela risulta necessario un intervento diretto dello Stato, per cui alcuni li definiscono come diritti di prestazione e inoltre, c'è da dire che, non sono neanche direttamente esigibili innanzi ad una autorità giudiziaria. Ne segue, che essendo diritti costituzionali al pari degli altri potrà variare la misura della loro garanzia in relazione a fattori di natura economica. Tuttavia il legislatore nel soddisfacimento di tali diritti non potrà scendere al di sotto di una certa soglia minima, determinata dal loro stesso nucleo essenziale. Ciò apre le porte all'intervento della Corte Costituzionale, la quale sarà chiamata ad un giudizio sulla ragionevolezza delle scelte poste in essere dal legislatore in ordine all'attuazione dei diritti sociali, cioè sul corretto bilanciamento tra tutela dei suddetti diritti e l'art. 81 della Costituzione

Infine, una costituzione rigida comporta l'adozione di strumenti di garanzia previsti direttamente ed indirettamente, come la riserva di legge e la riserva di giurisdizione.

A tal proposito è da notare che l'art. 21 della Costituzione ha come suo precedente costituzionale l'art. 28 dello Statuto Albertino, ove si affermava: «*la stampa sarà libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi*» e, con riferimento alla stampa religiosa, che «*le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo*». In tale norma abrogata erano già presenti i principi della riserva di legge e del divieto generalizzato di misure preventive, tuttavia, il carattere flessibile dello statuto e l'assenza di un sistema di controllo di legittimità costituzionale, rendevano la libertà in questione assai più debole di quanto in realtà non sia.

I Costituenti sono stati animati dalle esperienze della costituzione americana e francese, ragion per cui la nostra attuale costituzione sarebbe il risultato della loro combinazione, cioè al contempo sia una costituzione - garanzia sia una costituzione - programma.

Alla luce di tale combinazione, la libertà di manifestazione del pensiero sarebbe espressione tanto di una impostazione basata sulle libertà negative quanto su quelle positive.

Secondo l'opinione di autorevole dottrina, la libertà di manifestazione del pensiero nella sua dimensione individuale e soggettiva sarebbe da considerarsi come libertà negativa, in quanto riformulabile come pretesa all'assenza di interferenze nel suo esercizio sia da parte dei pubblici poteri che da parte dei privati (PACE, 2003; MORTATI, 1976b; PALADIN, 1991c), così l'unico limite che incontrerebbe sarebbe il riconoscere il pari diritto altrui ad esprimere il proprio pensiero, nonché quello dato dal bilanciamento con le altre libertà costituzionalmente garantite.

Non è mancato chi ha proposto una visione alternativa, (PIZZORUSSO, 2005) ovvero partendo dal presupposto che la libertà di manifestazione del pensiero è da considerarsi come il fondamentale strumento di partecipazione democratica, questa non potrebbe che avere una dimensione funzionale di libertà positiva all'interno dell'attuale architettura costituzionale. La Repubblica avrebbe l'obbligo di rendere effettiva la partecipazione al discorso pubblico, non soltanto astenendosi dal comprimere, mercé una norma di legge ovvero un atto amministrativo, il diritto di esprimersi, ma avrebbe l'onere di promuovere l'espansione del dibattito e della circolazione delle idee e l'accesso ai mezzi di comunicazione, sia pure entro confini ragionevoli. Entrambe le impostazioni sono state oggetto di aspre critiche. Se ci si ferma ad una riflessione meramente superficiale, sembrerebbe che in tema di libertà di manifestazione del pensiero a prevalere sia stata la prima impostazione, e ciò non deve stupire se si legge il dato normativo alla luce dell'esperienza fascista. Tuttavia non mancarono, e non mancano tutt'ora, i tentativi di affermare una nuova dimensione della libertà in questione, in considerazione del fatto che l'art. 21 della Costituzione possa essere collegato ad altre disposizioni sia di natura costituzionale che sovranazionale.

Basti pensare all'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, all'art. 10 della CEDU, all'art. 19 del Patto sui diritti Civili e Politici, all'art. 13 della Convenzione sui diritti del Fanciullo, all'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché alle altre libertà che sono contemplate nella Costituzione.

Infatti la libertà di manifestazione del pensiero è da comprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo, ex art. 2 della Costituzione, per cui il suo esercizio ben potrebbe essere subordinato ad un giudizio di bilanciamento e ponderazione con altri diritti fondamentali in collisione tra di loro (ALEXY, 1998).

Se si analizza il rapporto o la relazione tra la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di comunicazione del pensiero, ex art. 15 della Costituzione, emergerebbe non solo la loro stretta affinità, tanto che in dottrina quest'ultima viene considerata la "*più prossima delle libertà costituzionali*" a quella ex art. 21 della Costituzione (BARILE, 1984c), ma anche il loro discrimine, dato nell'implicito riconoscimento della peculiarità della prima in quanto destinata ad un pubblico indifferenziato che non può essere solo soggetto passivo (CARETTI, 2004a).

A riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato, inizialmente, che: *«il discrimine va rinvenuto nell'essere, nel secondo caso, i soggetti della comunicazione individuati e circoscritti all'atto della comunicazione, con l'esclusione, pertanto, di terzi che non siano stati intenzionalmente resi destinatari del messaggio (Cfr.: Corte Cost. 15 novembre 1988, n. 1030)»*.

Successivamente, invece, ha delineato il principio secondo cui, la distinzione potrebbe tracciarsi sulla base del *medium* che, nei casi sussumibili nell'articolo 15, si caratterizza sempre per la sua capacità di garantire, quantomeno astrattamente, la segretezza della comunicazione (Cfr. Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 112). Dunque la libertà di manifestazione del pensiero si individuerrebbe come residuale giacché ricorrerebbe ogniquale volta il mezzo eletto per l'estrinsecazione del pensiero sia in grado di veicolare il messaggio ad una generalità indeterminata di persone.

In relazione al contenuto del pensiero espresso, una dottrina minoritaria afferma che sarebbe possibile identificare, all'interno della Costituzione, delle c.d. materie privilegiate, rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, nell'ambito religioso (art. 19 della Costituzione), artistico e scientifico (art. 33 della Costituzione) e politico (art. 49 della Costituzione), che, ponendosi in un rapporto di genere a specie rispetto alla libertà di cui all'art. 21 cit., riceverebbero una protezione più ampia (FOIS, 1957a; 1991b).

Di diverso avviso è la dottrina maggioritaria, la quale evidenzia come una tale ricostruzione in termini di materie privilegiate sarebbe del tutto in contrasto perfino con la stessa formulazione linguistica - letterale dell'articolo 21 della Costituzione. Infatti, all'interprete non è consentita una valutazione sull'estensione e sull'intensità dei limiti, nei vari contesti in cui tale libertà si manifesta. Inoltre le diverse specificazioni contenutistiche degli articoli appena citati, rappresenterebbero una maggiore affermazione della libertà di manifestazione del pensiero, che verrebbe rafforzata in relazione a determinati contenuti, particolarmente sensibili.

Infine se si considera il nesso strumentale istituito dal costituente tra la tutela dei diritti di partecipazione politica e sociale, essa trova la sua massima espressione proprio in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero. Ciò avrebbe reso possibile, a dire di dottrina e giurisprudenza, negli anni successivi all'entrata in vigore della costituzione, di poter affrontare gli innumerevoli profili che nascerebbero dai nuovi mezzi di comunicazione sociale, che non sono espressamente contemplati nella Carta del 1948.

3. Contenuto dell'articolo 21 della costituzione

Controverso è stabilire quale sia il contenuto della libertà di manifestazione del pensiero. Infatti sembra che possa individuarsi l'oggetto specifico della libertà di manifestazione del pensiero, non nel diritto di comunicare liberamente con un destinatario determinato in quanto tale situazione soggettiva trova tutelata *ex art.* 15 della Costituzione, ma nel diritto di comunicare il proprio pensiero, qualunque ne sia il contenuto salvi i limiti espressamente previsti dalla legge, ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari, cioè nel diritto di comunicare al pubblico. Pertanto l'art. 21 cit. riguarda la comunicazione non solo orale o scritta ma anche tutte le comunicazioni che possono manifestarsi attraverso un qualunque mezzo, radio, televisione, cinema, teatro ect...

La formula linguistica utilizzata per il primo comma è di ampio respiro, mentre nei commi successivi si fa riferimento e si pone particolare attenzione alla libertà di stampa, che all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione è considerata l'espressione principale della libertà di manifestazione del pensiero. Seppur brevemente, in quanto per una trattazione più dettagliata si rinvia ad altra sede, è opportuno evidenziare che in riferimento alla libertà di stampa sono enunciati tre principi, il divieto di autorizzazioni o censure, il divieto di ricorrere all'istituto del sequestro e l'obbligo di rendere noti i mezzi di finanziamento.

Il divieto di autorizzazioni o censure è da intendersi come divieto di sottoporre a misure di controllo amministrativo preventivo sia l'attività diretta alla produzione degli stampati sia al loro contenuto, appunto la censura. Il secondo principio a cui fa riferimento l'articolo *de quo*, prende in esame una forma di intervento successiva alla pubblicazione ovvero in tutti quei casi eccezionali, presi in considerazione dal legislatore, in cui si realizza un reato a mezzo stampa. Infine vi è la possibilità che le case editrici rendano noti i loro mezzi di finanziamento.

Dunque, ritornando dopo tale breve parentesi all'analisi del primo comma dell'art. 21 cit., questo garantisce tanto il diritto di esprimere il proprio pensiero, quanto il diritto di diffonderlo con mezzi adeguati, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di destinatari. Infatti sono definiti quali sono i contorni della garanzia costituzionale, ed è presente sia il profilo della libertà dei contenuti dei messaggi comunicativi sia quello della loro libera diffusione attraverso qualunque mezzo, tanto come libera manifestazione individuale, seppure destinata al pubblico, quanto come libertà di diffondere tali manifestazioni (CARETTI, 2004a: 24).

Dunque, la libertà di espressione deve ritenersi attribuita sia ai singoli in quanto tali, sia alle formazioni sociali. Sul punto, secondo Di Giovine, essa contiene una solenne proclamazione di quel principio del "*pluralismo ideologico*" che costituisce pacifico patrimonio comune della cultura liberale dell'Occidente (DI GIOVINE, 1988b).

Particolare attenzione merita l'esordio del più volte citato articolo, che sotto il profilo soggettivo della libertà di espressione, a differenza di altre norme della Costituzione, non limita il suo esercizio ai soli cittadini, prevedendo, invece, espressamente che tale libertà spetti a "*tutti*" indistintamente, quindi anche agli stranieri e/o agli apolidi. A tal proposito la Corte Costituzionale ha precisato in diverse sue pronunce che tale estensione riguarda, in realtà, il godimento di tutti i diritti fondamentali, «*il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo: così da rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della*

cittadinanza - o all'inverso ne sia privo - purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti (Cfr.: Corte Cost. 2 dicembre 2005, n.432, nonché *ex multis*: Corte Cost. 20 dicembre 1962, n. 120, 23 marzo 1968, n.11, Corte Cost. 26 giugno 1968, n. 104, Corte Cost. 16 luglio 1979, n.144, Corte Cost. 21 giugno 1979, n. 54)» .

In precedenza i medesimi giudici della consulta avevano affermato il principio secondo cui « *“tutti” abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero, “con ogni mezzo”, non può significare che tutti debbono avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare una armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili* (Cfr.: Corte Costituzionale, 9 giugno 1972, n. 105) ».

Da segnalare che è insito nello stesso concetto di libertà di espressione quello che in dottrina è stato definito *“il suo risvolto negativo”*, ovvero il diritto al silenzio (BARBERA – FUSARO 2004), soggetto tuttavia anch'esso ad alcune importanti limitazioni.

Un brevissimo accenno, infine, merita la relevantissima protezione accordata in via privilegiata all'espressione di parlamentari e consiglieri regionali, *ex art. 68*, primo comma ed *ex art. 122*, quarto comma della Costituzione, qualificata dal Costituente come insindacabile nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per i giudici costituzionali.

C'è da dire che con riguardo a quest'ultimo aspetto della libertà di espressione sorge un ulteriore delicato problema, ovvero sia stabilire fino a che punto può spingersi il controllo della Corte Costituzionale sulle delibere parlamentari di insindacabilità e quali sono i reali confini della prerogativa di cui all'art. 68 cit. in relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale (MORRONE, 2006: 227). Inizialmente i Giudici della Consulta avevano tentato di richiamare la Camera ad un apprezzamento più stringente del nesso funzionale (Cfr.: Corte Costituzionale, 2 novembre 1996, n. 375). In un secondo momento, di fronte a quella esplosione di conflitti in materia che va sotto il *“nome di giurisprudenza Sgarbi”* la Corte Costituzionale, intervenendo con forza, si trovava a dover attuare una vera e propria svolta giurisprudenziale. Di diverso avviso, invece, era la posizione assunta dalla Camera dei Deputati, la quale sottolinea che la verifica della Corte dovrebbe limitarsi ad un controllo meramente *“esterno”*, dal momento che *“confinerebbe con apprezzamenti di tipo essenzialmente politico”*, rimessi invece alla valutazione delle Camere di appartenenza (MORRONE, 2006: 228).

Ebbene sembrerebbe che se si accettasse una definizione dai confini flessibili della libertà di manifestazione del pensiero, al fine di una sua realizzazione, questa dovrebbe assumere un contenuto negativo, ovvero indicare quelle condotte simboliche che non dovrebbero ritenersi generalmente ricomprese in tale diritto. A tal proposito, dottrina sempre più imponente ha precisato che il termine *“espressione”* di cui all'art. 21 cit. non comprende la mera condotta, pur tuttavia evidenziando la necessità di procedere a verifica della stessa nel caso concreto in esame. Secondo Cerri, l'unico limite logico della libertà di manifestazione del pensiero sarebbero le c.d. manifestazioni soggettivamente false, ovvero le menzogne, le quali ben potrebbero configurare ed integrare fattispecie criminose di reato, quali truffa o falso ideologico, espressamente previste nel codice penale (CERRI, 1984b). Di diverso avviso, invece, è Fois il quale basandosi su una giurisprudenza costituzionale datata, sostiene che il significato da attribuire al concetto di manifestazione

del pensiero sia quello della sola espressione volta a suscitare una attività di pensiero nei destinatari, con l'esclusione, quindi, di quella espressione configurantesi come incitamento all'azione o persino quella tendente a suscitare puri stati emozionali (FOIS, 1957a; 1991b). Ne segue, inevitabilmente, l'inconferenza del parametro costituzionale di cui all'art. 21 cit. rispetto alla istigazione (Cfr.: Corte Cost. 27 febbraio 1973, n. 16), all'eccitamento al dispregio delle istituzioni (Cfr.: Corte Cost. 11 luglio 1966, n. 100), alle "grida e manifestazioni sediziose" (Cfr.: Corte Cost. 8 luglio 1957, n. 120); della propaganda (Cfr.: Corte Cost. 6 luglio 1966, n. 87), all'apologia, quale espressione in difesa di persone o di azioni idonea a provocare illeciti (cfr.: Corte Cost. 4 maggio 1970, n. 65).

Si tratterebbe di limiti logici alla libertà di manifestazione del pensiero se non addirittura "ontologici", fondati su una precomprensione di cosa sia manifestazione del pensiero e cosa non lo sia.

Pertanto sembrerebbe da preferirsi l'orientamento opposto dei Giudici della Consulta, laddove individuerebbero nella stessa Costituzione i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, ovvero buon costume, metodo democratico di cui agli artt. 1 e 49 della Costituzione (Cfr.: Corte Cost. 6 luglio 1966, n. 87), libertà di iniziativa economica (Cfr.: Corte Cost. 17 aprile 1969, n. n. 84) e della salute (Cfr.: Corte cost. 16 marzo 1971, n. 49).

In conclusione, al di là di tali considerazioni, sembrerebbe che questa disposizione costituzionale contiene una solenne proclamazione del quel già accennato principio del "pluralismo ideologico" che tutela la libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari, differenziandosi così dall'art. 15 della Costituzione, come già ricordato, che riguarda le comunicazioni indirizzate a soggetti determinati (BIN-PITRUZZELLA, 2005; DE VERGOTTINI, 2004). Anche la Corte Costituzionale, parla di "pluralismo ideologico" quando afferma che "la Costituzione garantisce il pluralismo informativo quale diritto sociale" (Cfr.: Corte Cost. 21 luglio 1988, n. 828; nonché Corte Cost. 20 luglio 1990, n. 348).

4. I limiti della libertà di manifestazione del pensiero

Passando ora a considerare i limiti entro cui è da comprendere la libertà di manifestazione del pensiero, si deve dedurre che alla loro determinazione occorre procedere con criteri restrittivi, cioè ammettendoli solo in quanto si rilevino strettamente necessari alla salvaguardia di altre situazioni di vantaggio che la costituzione considera non suscettibili di sacrificio (MORTATI, 1976b: 1084).

Secondo una tesi largamente diffusa in dottrina ed anche in buona parte della giurisprudenza, si distinguono i c.d. "limiti interni", ricavabili in via logica e deontologica dallo stesso diritto di manifestazione del pensiero, dai c.d. "limiti esterni" a tutela di altri diversi interessi con i quali l'estrinsecazione di quel diritto può entrare in conflitto (a titolo esemplificativo si veda: MANTOVANI, 1968a: 377). Tuttavia tale impostazione è stata oggetto di numerose critiche. Basti pensare che sotto l'aspetto meramente giuridico anche i primi limiti possono essere lesivi della sfera di altri soggetti, singoli o collettivi.

A prescindere da tali questioni meramente teoriche, nell'ultimo comma dell'art. 21 cit. è previsto esplicitamente il limite del buon costume, laddove afferma: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». La disposizione citata dà luogo a molteplici dubbi interpretativi.

Sicuramente la nozione di buon costume appare elastica e spesso si è sottolineato che proprio a causa della sua duttilità e flessibilità sembra che si possa declinare in una pluralità di accezioni. Essa avrebbe così una potenzialità espressiva tale da consentire di poter modellare le sue caratteristiche semantiche a secondo dell'ambito in cui opera. Pertanto innumerevoli sforzi e tentativi si registrano sia a livello dottrinale sia a livello giurisprudenziale per cercare di delineare un contenuto, quantomeno minimo, al fine di individuare quelle stesse misure preventive e repressive, a cui si accenna sempre nel citato comma, per l'adozione delle quali è prevista una riserva di legge assoluta, nonché al fine di fornire una guida per l'interprete chiamato a verificare il ricorrere o meno di una sua violazione.

Tuttavia bisogna rifuggire dall'elevato rischio di ridurre a minimo la norma costituzionale, laddove promuove la diffusione di contenuti innovativi rispetto alle concezioni dominanti, se non addirittura in contrasto con la c.d. morale comune. Infatti, sembrerebbe che sulla base degli sviluppi della giurisprudenza e dei contributi dottrinali, sia stata abbandonata una nozione di buon costume ampia e riferita genericamente alla morale comune o etica sociale, adottando una nozione più restrittiva esclusivamente con riferimento alla sfera del pudore sessuale e con particolare attenzione alla tutela dello sviluppo della personalità dei minori (CARETTI, 2004a: 25).

In una, ormai, storica pronuncia la stessa Corte Costituzionale aveva inteso il limite del buon costume «*come quell'insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale [...] della dignità personale che con esso si congiunge e del sentimento morale dei giovani* (Cfr.: Corte Costituzionale, 19 febbraio 1965, n.9)». Così definito, c'è da dire che, il concetto di buon costume finirebbe per coincidere con la nozione penalistica di cui all'art. 529 del codice penale, laddove precisa che agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti o gli oggetti che, secondo il sentimento comune, offendono il pudore. Ed ancora una volta si ricorre e si allude ad un concetto indefinito, vago, suscettibile di una infinità di interpretazioni, quale appunto quello del sentimento comune, con la conseguente nascita di una serie non indifferente di problemi.

Non sempre, però, ricorrere ad un concetto di vasta portata o indefinito è sinonimo di negatività. L'importanza di tale concetto è data dalla possibilità che, attraverso esso, la giurisprudenza progredisca in considerazione dell'evoluzione della sensibilità collettiva. Si pensi che nella pronuncia, *ut supra* riportata, riguardante il delitto "di incitamento a pratiche contro la procreazione", la questione di incostituzionalità è stata dichiarata non fondata dalla Consulta (Cfr.: Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9), la quale, successivamente, ha ritenuto che nella condotta incriminata non potesse più ravvisarsi alcuna lesione del buon costume, stante l'evoluzione della sensibilità collettiva sul tema (Cfr.: Corte Cost. 16 marzo 1971, n. 49).

Ebbene c'è da rilevare che, il buon costume svolge una funzione ed un ruolo notevole, definito efficacemente come "*la porta di ingresso della morale nell'ordinamento giuridico*", pur tuttavia trovando, una attenuazione rispetto al passato, grazie alla maggiore operatività di altre norme costituzionali.

Infine, non sono mancati alcuni tentativi, posti in essere da una parte minoritaria della dottrina di desumere il concetto di buon costume dall'ambito civilistico. Già da un primo impatto risulta evidente che le connotazioni, che assume la categoria giuridica *de quo*, tra i due settori è del tutto differente. Infatti il buon costume nell'ambito civilistico è inteso

come la moralità pubblica, la quale è stata efficacemente definita dalla Corte di Cassazione, «*come quel complesso dei principi etici costituenti la morale sociale in un determinato tempo e per un determinato luogo*» (Cfr.: Cass. Civ. Sez. III, 8 giugno 1993, n. 6381). Ne segue che così inteso il concetto *de quo* appare stridente con lo stesso tenore letterale dell'art. 21 cit., ed a ciò si aggiunga il rischio di limitare la libertà di espressione sulla base delle sole norme etiche generalmente accolte.

Pertanto i criteri metodologici elaborati sia dalla dottrina e che dalla giurisprudenza civilista mal si adatterebbero alla portata ed alla valenza della nozione di buon costume nel diritto costituzionale. Tuttavia, se proprio si debba trovare una relazione tra i diversi settori giuridici, all'interno dell'ordinamento giuridico sembra che la ricostruzione in ambito penalistico sia quella più aderente al significato che il costituente avrebbe inteso attribuire al limite del buon costume.

Infatti nel settore penalistico, il buon costume si configura come attinente esclusivamente alla morale sessuale, laddove si fa riferimento alla pubblica decenza e al senso del pudore, ma anche qui la stessa mantiene contorni troppo indefiniti.

In conclusione si evidenzia che l'orientamento maggioritario tende a ricondurre il limite del buon costume alla sola sfera della morale sessuale. Tale impostazione sarebbe corroborata dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nonostante si presenti discontinua a causa del diverso grado di sensibilità dimostrata innanzi ai mutamenti di ordine sociale (*Ex multis*: Corte Cost. 27 luglio 1992, n. 368; Corte Cost. 21 gennaio 1988, n. 120; Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9; Corte Cost. 16 marzo 1971, n. 49, Corte Cost. 16 dicembre 1970, n.191; Corte Cost. 14 aprile 1965, n. 25, Corte Cost. 18 maggio 1972, n. 93). Ciò renderebbe, pressoché, impossibile individuare un preciso quadro teorico di riferimento nella giurisprudenza della Corte in materia di buon costume. Tuttavia il concetto di buon costume è un valore riferibile alla collettività in generale e non si esaurisce in un valore di libertà individuale. Il rispetto di determinate modalità dell'espressione relativamente ai costumi sessuali e dei contenuti morali deriva direttamente dall'art. 2 della Costituzione che lo imporrebbe «*per assicurare una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone*» (Cfr.: Corte Cost. 27 luglio 1992, n. 368; nonché Corte Cost. 31 marzo 2000, n. 93)». Sembrerebbe, così, che emerge una concezione pluralistica anche nel settore della morale sociale, che permetterebbe di superare la ricostruzione del limite del buon costume effettuata a partire dalla normativa penale, e di proteggere la libertà di manifestazione del pensiero dalle aggressioni derivanti da ideologie illiberali.

Oltre al limite del buon costume si discorre di un ulteriore limite, a cui sarebbe sottoposta la libertà di manifestazione del pensiero, l'ordine pubblico.

C'è da dire che soprattutto nella fase iniziale di operatività dell'art.21 cit. si tendeva al parziale assorbimento del limite del buon costume nel concetto di ordine pubblico, inteso come pace sociale e rispetto generale delle leggi. Tale confusione e sovrapposizione è dovuta a molteplici fattori.

Secondo Paladin il limite dell'ordine pubblico dovrebbe essere inteso solo in senso materiale, cioè ricomprendente quiete ed incolumità pubbliche, che può ben giustificare una ragionevole compressione della libertà di manifestazione del pensiero, pure in assenza di una esplicita previsione costituzionale (PALADIN, 1991c). Di diverso avviso, invece è la giurisprudenza costituzionale che ipotizzerebbe una nozione ideale di ordine pubblico (*Ex*

multis: Corte Cost. 8 luglio 1971, n. 168, Corte Cost., 27 febbraio 1973, n. 16, Corte Cost., 5 giugno 1978, n. 71).

Secondo, invece, Caretti deve escludersi che tra i limiti ulteriori che la libertà di manifestazione del pensiero può incontrare possa annoverarsi il limite dell'ordine pubblico. Questo sarebbe un limite così generico da consentire qualunque forma di intervento restrittivo (CARETTI, 2004a: 28; 2004b). Tuttavia pur non essendoci nel testo costituzionale *ex art.* 21 cit. alcuna menzione esplicita all'ordine pubblico, non può negarsi che si alluda ad esso in altre disposizioni costituzionali. Basti pensare all'art. 14, comma terzo della Costituzione, laddove si parla di incolumità pubblica a proposito dei limiti della libertà di domicilio; o all'art. 16, comma primo, della Costituzione con riferimento alla sicurezza pubblica in relazione ai limiti della libertà di circolazione e soggiorno; o infine all'art. 17 della Costituzione ove si parla di sicurezza e incolumità pubblica in relazione ai limiti alla libertà di riunione.

Dunque, accanto ai c.d. limiti espliciti alla libertà di cui trattasi sembra che si pongono i c.d. limiti impliciti, che deriverebbero dalla protezione di diritti o principi o valori fondamentali, garantiti dalla stessa Carta Costituzionale. Alcuni studiosi hanno individuato un limite implicito alla libertà di espressione il rispetto dei diritti della personalità ossia il diritto alla riservatezza, all'onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale, così come anche il rispetto di interessi di natura pubblicistica, quali l'amministrazione della giustizia e la sicurezza dello stato.

I limiti relativi ai diritti della personalità vengono fondati in dottrina sull'articolo 3, primo comma, della Costituzione che sancisce la parità sociale dei cittadini, ovvero sul primo comma dell'articolo 21cit., che, nel garantire il diritto al silenzio, tutelerebbe la pretesa a che non siano resi noti fatti o valutazioni disonorevoli o, ancora, sulla base dell'art. 2 della Costituzione, in cui deve ricomprendersi il diritto all'onore e alla reputazione come diritto inviolabile dell'uomo.

Ulteriore limite, rilevante per la nostra indagine, è individuabile nella tutela del sentimento religioso dei cittadini, in base al combinato disposto degli artt. 2, 8, 19 della Costituzione.

In ultimo, in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero come libertà di stampa, sono stati individuati alcuni limiti dalla giurisprudenza di legittimità nella verità e nella rilevanza pubblica della notizia, nonché nella continenza dell'esposizione. Tuttavia tali limiti sembrano non essere applicabili *in toto* al diritto di satira e di critica (Cfr.: Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2007, n. 23314; Cass. pen. Sez. V, 21 febbraio- 2 luglio 2007, n. 25138, Cass. pen. Sez. V, 21 giugno 2006, n. 24509, Cass. Civ., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 26999).

La Corte Costituzionale ha, comunque, precisato che le limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero sono coperte da riserva di legge assoluta (Cfr.: Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9, nonché Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 100) ove si tratti di limitazioni sostanziali e non relative alle modalità di esercizio della libertà in discorso.

5. Conclusioni

La presente riflessione non vuole avere lo scopo di essere completa o esaustiva, ma fornire solo un angolo visuale parziale che andrebbe indubbiamente integrato, assai più di quanto non sia stato possibile fare in questa sede, con l'analisi di dati ricavabili dalla prassi e dalla dottrina ed applicati al dispositivo normativo. Tuttavia preme precisare che la libertà di espressione è un tema non solo caro ai costituzionalisti, ma anche ai teorici del diritto ed in particolare ai filosofi del diritto, per cui ben si potrebbe discorrere di categoria giusfilosofica. Essa è un concetto che si è sviluppato nella filosofia giuridica e politica, frutto di un complesso processo di sedimentazione concettuale che ha utilizzato tradizioni filosofiche e giuridiche diverse. Pertanto non sempre la nozione di libertà di espressione è risultata armonica o facile da maneggiare, tutt'altro, si è sempre presentate sfuggente se non addirittura equivoca. Questo non è un caso. Basti pensare che essa implica delle relazioni con categorie giusfilosofiche complesse, quali la morale, l'uguaglianza, la libertà, il potere, democrazia, solo per citarne alcune. Da qui lo scenario che si aprirebbe sarebbe del tutto nuovo, oserei dire quasi inesplorato, ma capace di condurre ad una discussione giusfilosofica aperta senza la pretesa di fornire un risultato teorico definitivo.

6. Riferimenti bibliografici

AA. VV., 1990, Nuove dimensioni nei diritti di libertà. (Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, Cedam.

AA.VV., 1966, Legge penale e libertà di pensiero, Padova, Cedam.

AA.VV., 1983, L'informazione e i diritti della persona, Napoli, Jovene.

AA.VV., 1992, Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova, Cedam.

AA.VV., Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, voci: Buon costume; Libertà di manifestazione del pensiero; Morale.

ALEXY ROBERT, 1998, Teoria dell'argomentazione giuridica, Milano, Giuffrè.

ANGIOLINI VITTORIO, 1992, Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli.

BARBERA AUGUSTO – FUSARO CARLO, 2004, Corso di Diritto Pubblico, Bologna, Il Mulino.

BARILE PAOLO, 1962a, La libertà di espressione e le notizie false, esagerate e tendenziose, Giurisprudenza Italiana, I, 855ss.

-----, 1984b, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, Il Mulino.

BEVERE ANTONIO - CERRI AUGUSTO, 1988a, Diritto di Cronaca e critica: Libertà di pensiero e dignità umana, Roma, Sapere 2000.

-----1995b, Il diritto di informazione e i diritti della persona, Milano, Giuffrè.

BIFULCO RAFFAELE; CARTABIA MARTA; CELOTTO ALFONSO, 2001, L'Europa dei diritti. Commento alla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, Bologna, Il Mulino.

BIN ROBERTO – PETRUZZELLA GIOVANNI, 2005, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli.

BOGNETTI GIOVANNI, 1960a, Apologia di delitto e principi costituzionali di libertà di espressione, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 195ss.

----- 1971b, Apologia di delitto punibile ai sensi della costituzione e interpretazione della norma dell'art. 414, ultimo comma, cod. pen., Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 18ss. .

CARETTI PAOLO, 2004a, Diritti dell'informazione e della comunicazione, Bologna, Il Mulino.

- 2005b, I diritti fondamentali, Torino, Giappichelli.
- 2005c, Libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli.
- CARETTI PAOLO – DE SIERVO, UGO, 2010, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli.
- CERRI AUGUSTO, 1969, Libertà di manifestazione del Pensiero, propaganda, istigazione ad agire, Giurisprudenza Costituzionale, 1183ss.
- CHIOLA CLAUDIO, 1973a, L'informazione nella Costituzione, Padova, Cedam.
- 1984b, Informazione, Pensiero, radiotelevisione, Napoli, Jovene.
- CRISAFULLI VEZIO, 1950, Art. 7 della Costituzione e *'vilipendio della religione dello stato'*, Arch. Giurisprudenza, II.
- DE VERGOTTINI GIUSEPPE, 2004, Diritto Costituzionale, Padova, Cedam.
- DI GIOVINE ALFONSO, 1969a, Introduzione allo studio della riserva di legge nell'ordinamento italiano, Torino, Giappichelli.
- 1988b, I confini della libertà di manifestazione del pensiero : linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati d'opinione, Milano, Giuffrè.
- ESPOSITO CARLO, 1957 -1958, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Rivista italiana per le scienze giuridiche, volume IX.
- FIANDACA GIOVANNI, 1984, Problematica dell'osceno del tutela del buon costume, Padova, Cedam.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, 1962, Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero, Giurisprudenza. Italiana, 2-34.
- FOIS SERGIO, 1957a, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè.
- 1991b, La libertà di informazione, a cura di ALJS VIGNUDELLI, Rimini, Maggioli.
- GROSSI PIER FRANCESCO, 1974, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale del sentimento religioso, Giurisprudenza. Costituzionale, 1528ss.
- JEMOLO ARTURO CARLO, 1972, I problemi pratici delle libertà, Milano, Giuffrè.
- LOMBARDI GIORGIO, 1966, Fedeltà qualificata' e limiti modali alla libertà di manifestazione del pensiero, Giurisprudenza Costituzionale, 1220ss.
- MANTOVANI FERNANDO, 1968a, Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani, Arch. Giur., 356 ss.
- 1973b, Fatto determinato, *exceptio veritatis* e libertà di manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè.
- MARTINES TEMISTOCLE, 2007, Diritto Costituzionale, Milano, Giuffrè.
- MEZZETTI LUCA, 2006, Diritto Costituzionale, Milano, Giuffrè.
- MODUGNO FRANCO, 2002, Diritto pubblico generale, Roma-Bari, Laterza.
- MOLARI ALFREDO, 1966, Osservazioni sul limite del buon costume alla libertà di manifestazione del pensiero, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale.
- MORRONE ANDREA, 2006, Il diritto costituzionale nella giurisprudenza e nelle fonti, Padova, Cedam.
- MORTATI COSTANTINO, 1969a, Istituzioni di diritto Pubblico, Padova, Cedam.
- 1972b, Raccolta di scritti, Milano, Giuffrè.
- NANIA ROBERTO - RIDOLA PAOLO, 2001, I diritti costituzionali, Torino, Giappichelli.
- NANIA ROBERTO, 1990, La corte suprema, la libertà di espressione delle idee ed il pubblico *flag burning*, Giurisprudenza Costituzionale, 1724ss
- ODDI ALESSANDRO, 1997, Il buon costume tra morale e diritto: alcune osservazioni a margine di una pronuncia della cassazione in tema di pubblica decenza, Giurisprudenza Costituzionale.

ONIDA FRANCESCO, 1975, Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero, *Giurisprudenza Costituzionale*, 3168ss.

PACE ALESSANDRO, 2003, *Problematica delle Libertà Costituzionali*, Padova, Cedam.

PALADIN LIVIO, 1979a, *La libertà di informazione*, Torino, Utet.

-----1987b, *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, *Quaderni Costituzionali*, 11ss.

-----1991c, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam.

PICCININI SILVIA, 1994, *Sulla nozione giurisprudenziale di pubblica decenza*, *Giurisprudenza Italiana*.

PIZZORUSSO ALESSANDRO, 2005, *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, Milano.

RAMACCI FABRIZIO, 1969a, *Riflessioni sull'interpretazione degli artt. 527 e 528 c.p.*, in *Arch. Pen.*, (I) 384ss.;

-----1992b, *Libertà reale e svalutazione del buon costume*, *Giurisprudenza Costituzionale*.

RESCIGNO GIUSEPPE UGO, 2005, *Corso di Diritto Pubblico*, Bologna, Zanichelli.

STANCATI PAOLO, 2002, *Manifestazione del pensiero e informazione, tra libertà e funzione*, Rende, Università della Calabria.

7. Giurisprudenza

- Corte Costituzionale 8 luglio 1957, n. 120.
- Corte Costituzionale, 20 dicembre 1962, n. 120.
- Corte Costituzionale, 19 febbraio 1965, n. 9.
- Corte Costituzionale, 14 aprile 1965, n. 25.
- Corte Costituzionale, 6 luglio 1966, n. 87.
- Corte Costituzionale, 11 luglio 1966, n. 100.
- Corte Costituzionale, 23 marzo 1968, n. 11.
- Corte Costituzionale, 26 giugno 1968, n. 104.
- Corte Costituzionale, 17 aprile 1969, n. 84.
- Corte Costituzionale, 4 maggio 1970, n. 65.
- Corte Costituzionale, 16 dicembre 1970, n. 191.
- Corte Costituzionale, 16 marzo 1971, n. 49.
- Corte Costituzionale, 8 luglio 1971, n. 168.
- Corte Costituzionale, 18 maggio 1972, n. 93.
- Corte Costituzionale, 9 giugno 1972, n. 105.
- Corte Costituzionale, 27 febbraio 1973, n.16.
- Corte Costituzionale, 5 giugno 1978, n. 71.
- Corte Costituzionale, 21 giugno 1979, n. 54.
- Corte Costituzionale, 16 luglio 1979, n. 144.
- Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 100.
- Corte Costituzionale, 21 gennaio 1988, n. 120.
- Corte Costituzionale, 21 luglio 1988, n. 828.
- Corte Costituzionale, 15 novembre 1988, n. 1030.
- Corte Costituzionale, 20 luglio 1990, n. 318.
- Corte Costituzionale, 27 luglio 1992, n. 368.
- Corte Costituzionale, 26 marzo 1993, n.112.

- Corte Costituzionale, 2 novembre 1996, n. 375.
- Corte Costituzionale, 31 marzo 2000, n. 93.
- Corte Costituzionale, 2 dicembre 2005, n. 432.
- Cass. Civ. sez. III., 8 giugno 1993, n. 6381.
- Cass. Civ., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 26999.
- Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2007, n. 23314.
- Cass. pen. Sez. V, 21 giugno 2006, n. 24509.
- Cass. pen. Sez. V, 21 febbraio- 2 luglio 2007, n. 25138.